

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "ETI S.p.A."

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di San Donaci (BR).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- lavori di carpenteria metallica in genere, saldature di ogni tipo, costruzioni e montaggi di impianti elettrici, industriali, chimici, civili ed ogni altro intervento edilizio sia in terra che in mare, comprese le relative opere di sbancamenti, scavi, costruzioni e montaggi di gasdotti, oleodotti ed acquedotti, riparazioni, trasformazioni di costruzioni navali, costruzioni edili di qualsiasi genere, dalle infrastrutture alle case per civile abitazione, protezione attiva e passiva di condotte in genere, tutto nel rispetto delle disposizioni di quanto contenuto nell'art. 4 comma 2 della legge 46/1990;

- operazioni di carattere immobiliare e più specificatamente l'acquisto di terreni, il frazionamento in lotti e la loro rivendita, la costruzione, la vendita e la permuta di unità immobiliari, l'acquisto, la vendita e la permuta di fabbricati già esistenti, la demolizione di fabbricati, la ricostruzione e il riadattamento degli stessi, la gestione di servizi comuni relativi a detti immobili, la costruzione di opere di urbanizzazione, l'amministrazione e la concessione in locazione di immobili di qualsiasi natura;

- servizi di noleggio di mezzi operativi e/o per trasporto di persone nonchè di mezzi a caldo e/o a freddo a qualsiasi titolo detenuti;

- assemblaggio, manutenzione e riparazione di componenti elettronici ed elettrici e di ogni altro tipo di impianto, assemblaggio di apparati informatici, creazione e sviluppo software, progettazione, realizzazione e manutenzione di prodotti e/o servizi legati ad internet, installazione, manutenzione e riparazione di sistemi per la riproduzione audio-video e di circuiti stampati, commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche per via informatica o telematica di attrezzature ed articoli tecnici per ufficio, di apparecchiature elettriche, di articoli per

l'informatica, di attrezzature per la riproduzione del suono e dell'immagine, dei loro accessori, parti staccate e pezzi di ricambio nonché programmi per i medesimi;

- cablaggio, riparazione e manutenzione di reti trasmissioni dati, trasmissioni radio, fibre ottiche;
- produzione, trasporto, distribuzione e commercio di energia elettrica;
- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
- installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici, installazione di impianti di sollevamento in edifici;
- installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica;
- installazione e riparazione di impianti radio tv, impianti d'allarme, impianti telefonici ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini.

La società non potrà, in alcun modo, ed in particolare nei confronti del pubblico, svolgere in via prevalente, senza la debita autorizzazione del ministero del tesoro, una o più delle attività previste dal secondo comma dell'art. 4 del d.l. 3 maggio 1991 convertito in legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonché dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, che siano pertinenti ed utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale e che non siano vietate dalla legge 197/1991; la società, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o ditte, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purchè tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La società, inoltre, potrà partecipare a consorzi, associazioni temporanee di imprese e partecipare a gare d'appalto per l'aggiudicazione di gare da parte di enti pubblici e privati.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.510.000,00 (unmilionecinquecentodiecimila/00) ed è diviso in numero 1.510.000 (unmilionecinquecentodiecimila) azioni prive di indicazione espressa del valore nominale, e precisamente:

- a) n. 1.055.455 (unmilionequantacinquemilaquattrocentocinquantacinque) azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**");
- b) n. 454.545 (quattrocentocinquantaquattromilacinquecentoquarantacinque) azioni speciali *price adjustment shares* ("**PAS**" o "**Price Adjustment Shares**") aventi i diritti di cui al successivo punto 5.4.

5.2 Ciascuna azione ordinaria da diritto a 1 (uno) voto.

5.3 L'assemblea in data 23 giugno 2026 ha deliberato:

- di aumentare, a servizio dell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il capitale sociale per un ammontare pari a massimi nominali Euro 546.000 (cinquecentoquarantaseimila), oltre sovrapprezzo e incluso di opzione greenshoe mediante l'emissione di massime n. 546.000 (cinquecentoquarantaseimila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e con godimento regolare, con termine finale al verificarsi della prima data tra 31 dicembre 2026 e la data di regolamento della opzione greenshoe (o in caso di mancato esercizio della greenshoe la data di inizio delle negoziazioni);
- di aumentare il capitale sociale, fino a un ammontare massimo di Euro 273.000 (duecentosettantatremila) oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 273.000 (duecentosettantatremila) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell'emissione a servizio dei warrant denominati "Warrant ETI 2026 – 2029" entro e non oltre il 27 luglio 2029";
- di emettere azioni speciali *price adjustment shares* ("**PAS**") non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan in misura pari al 45,45% delle Azioni detenute da Immobiliare FB S.r.l., Italia Salinaro, Seraco S.r.l., Cristian Fresolone, Lorenzo Casadei, Alfredo Sisinni (congiuntamente i "**Soci Fondatori**") per un totale complessivo di n. 454.545 PAS.

5.4 Le PAS, in numero complessivo di n. 454.545 (quattrocentocinquantamila), avranno le seguenti caratteristiche:

- attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione delle riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione;
- attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- non potranno essere trasferite fino a ciascuna data prevista per la conversione automatica in Azioni Ordinarie ovvero per l'annullamento, ai termini e alle condizioni di seguito indicate ("**Conversione**");
- sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie o annullate, in tutto o in parte, ai seguenti termini e condizioni:
 - (i) n. 181.818 (centoottantunomilaottocentodiciotto) PAS, pari al 40% (quaranta per cento) del numero complessivo di PAS emesse ("**PAS 2027**"), saranno:
 - soggette ad annullamento automatico integrale alla Data di Verifica PAS 2027 (come infra definita) qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) il valore dell'EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 sia inferiore a Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila) ("**Floor EBITDA 2027**") o (ii) il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2027 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 sia superiore a 3,00x; l'annullamento non determina riduzione del capitale sociale, con l'effetto dell'incremento della parità contabile delle azioni residue in circolazione, e non conferisce ai soci titolari delle PAS annullate alcun diritto di liquidazione; o
 - soggette a conversione automatica parziale in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1 alla Data di Verifica PAS 2027 (come infra definita) qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il valore dell'EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 sia pari o superiore al Floor EBITDA 2027 e inferiore a Euro 2.000.000 (duemilioni) ("**Cap EBITDA 2027**") e (ii) il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta

risultante dal bilancio al 31 dicembre 2027 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 sia pari o inferiore a 3,00x. In tal caso, il numero di PAS 2027 da convertire in Azioni Ordinarie ("**PAS Variabili 2027**") sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PAS Variabili 2027} = \text{Percentuale Scarto} \times \text{PAS 2027};$$

$$\text{Percentuale Scarto} = [\text{EBITDA adjusted 2027} - \text{Floor EBITDA 2027}] / [\text{Cap EBITDA 2027} - \text{Floor EBITDA 2027}];$$

fermo restando che il valore della Percentuale Scarto non potrà in nessun caso essere superiore a 1 (uno).

Le PAS 2027 non convertite saranno annullate senza riduzione del capitale sociale, con l'effetto dell'incremento della parità contabile delle azioni residue in circolazione, e senza che l'annullamento conferisca ai soci titolari delle PAS annullate alcun diritto di liquidazione;

- soggette a conversione automatica integrale in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1 alla Data di Verifica PAS 2027 (come infra definita) qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il valore dell'EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 sia pari o superiore al Cap EBITDA 2027 e (ii) il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2027 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 sia pari o inferiore a 3,00x.
- (ii) n. 272.727 (duecentosettantaduemila settecentoventisette) PAS, pari al 60% (sessanta per cento) del numero complessivo di PAS emesse ("**PAS 2028**"), saranno:
- soggette ad annullamento automatico integrale alla Data di Verifica PAS 2028 (come infra definita) qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) il valore dell'EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 sia inferiore a Euro 2.000.000 (duemilioni) ("**Floor EBITDA 2028**") o (ii) il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2028 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 sia superiore a 3,00x; l'annullamento non determina riduzione del capitale sociale, con l'effetto dell'incremento della parità contabile delle azioni residue in circolazione, e non conferisce ai soci titolari delle PAS annullate alcun diritto di liquidazione; o
 - soggette a conversione automatica parziale in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1 alla Data di Verifica PAS 2028 (come infra definita) qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il valore dell'EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 sia pari o superiore al Floor EBITDA 2028 e inferiore a Euro 2.300.000 (duemilionitrecentomila) ("**Cap EBITDA 2028**") e (ii) il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2028 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 sia pari o inferiore a 3,00x. In tal caso, il numero di PAS 2028 da convertire in Azioni Ordinarie ("**PAS Variabili 2028**") sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{PAS Variabili 2028} = \text{Percentuale Scarto} \times \text{PAS 2028};$$

$$\text{Percentuale Scarto} = [\text{EBITDA adjusted 2028} - \text{Floor EBITDA 2028}] / [\text{Cap EBITDA 2028} - \text{Floor EBITDA 2028}];$$

fermo restando che il valore della Percentuale Scarto non potrà in nessun caso essere superiore a 1 (uno).

Le PAS 2028 non convertite saranno annullate senza riduzione del capitale sociale, con l'effetto dell'incremento della parità contabile delle azioni residue in circolazione, e senza

che l'annullamento conferisca ai soci titolari delle PAS annullate alcun diritto di liquidazione;

- soggette a conversione automatica integrale in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1 alla Data di Verifica PAS 2028 (come infra definita) qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il valore dell'EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 sia pari o superiore al Cap EBITDA 2028 e (ii) il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2028 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 sia pari o inferiore a 3,00x.

Le PAS da convertire o annullare saranno proporzionalmente convertite o annullate tra i Soci Fondatori, con arrotondamento da operare sempre in difetto in sede di conversione e in eccesso in sede di annullamento. Qualora a esito della Conversione, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuassero delle PAS (o frazioni delle medesime) non convertite, le stesse (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale.

- il numero puntuale di *Price Adjustment Shares* convertibili in Azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- ai fini della verifica del valore di EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 e del rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2027 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027, il Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 da parte dell'assemblea della Società approva un prospetto contenente i criteri utilizzati ai fini del calcolo ("**Prospetto PAS 2027**");
- ai fini della verifica del valore di EBITDA adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 e del rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2028 ed EBITDA adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028, il Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 da parte dell'assemblea della Società approva un prospetto contenente i criteri utilizzati ai fini del calcolo ("**Prospetto PAS 2028**");
- per entrambe le PAS 2027 e PAS 2028 la società di revisione individuata verifica la correttezza del calcolo ed emette, entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione del rispettivo Prospetto PAS 2027 e PAS 2028, una relazione in conformità al principio di revisione internazionale ISRS 4400 "*Engagements to perform agreed-upon procedures*" circa la correttezza del valore dell'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2027 e del rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2027 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 ("**Relazione PAS 2027**") e di quello dell'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2028 e del rapporto tra Posizione Finanziaria Netta risultante dal bilancio al 31 dicembre 2028 ed EBITDA Adjusted risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 ("**Relazione PAS 2028**");
- qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, i valori dell'EBITDA Adjusted e della Posizione Finanziaria Netta rilevanti ai fini della verifica delle condizioni di conversione e/o annullamento delle PAS 2027 e delle PAS 2028 saranno determinati sulla base dei dati risultanti dal bilancio consolidato pro forma approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, in luogo dei corrispondenti valori risultanti dal bilancio di esercizio;
- il Consiglio di Amministrazione constata il numero puntuale di PAS da convertire in azioni ordinarie ovvero da annullare per ogni *tranche*, con delibera assunta con il voto favorevole del o dei consiglieri di amministrazione indipendenti nominati, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'emissione della Relazione PAS 2027 da parte della società di revisione legale dei conti ("**Data di Verifica PAS 2027**") ed entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'emissione

della Relazione PAS 2028 da parte della società di revisione legale dei conti ("**Data di Verifica PAS 2028**")

- una volta constatato da parte del Consiglio di Amministrazione il numero puntuale di PAS da convertire in Azioni ovvero da annullare, la conversione o l'annullamento avviene in via automatica, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna della cifra del capitale sociale, con conseguente modifica, in caso di annullamento, della parità contabile delle azioni residue;
- in conseguenza delle operazioni che precedono, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (A) annotare nel libro soci l'eventuale annullamento o conversione delle PAS alle date sopra stabilite; (B) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello statuto con le conseguenti modifiche, ivi inclusa la modificazione del numero complessivo delle Azioni Ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relativa; (C) comunicare la conversione e/o l'annullamento mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie e/o opportune.

Ai fini dei precedenti paragrafi, con EBITDA Adjusted si intende la somma algebrica delle componenti di seguito indicate ed identificabili negli schemi di conto economico previsti dall'art. 2425 del Codice Civile: (i) Differenza tra valore e costi della produzione (A - B); (ii) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (voce 10.a); (iii) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (voce 10.b); (iv) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce 10.c). Resta inteso che non sono ammessi e/o conteggiati nel computo dell'EBITDA adjusted (i) canoni di leasing di natura finanziaria contabilizzati nella voce "costi per godimento beni di terzi", al fine di considerare gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei relativi contratti secondo la metodologia finanziaria prevista dal principio contabile internazionale IAS 17; (ii) ricavi e costi non ricorrenti e/o non operativi (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: a) storno dei contributi contabilizzati nella voce A5 "Altri ricavi e proventi"; b) storno di proventi da locazione, prestazione di servizi e/o altri ricavi e proventi di natura straordinaria; c) storno delle consulenze legali e notarili, dei compensi per attività professionali straordinarie non ripetitive e/o qualsiasi altro costo sostenuto ai fini della quotazione; (iii) effetto netto dello storno delle sopravvenienze attive e passive contabilizzate, rispettivamente, nella voce A5 "Altri ricavi e proventi" e nella voce B14 "Oneri diversi di gestione"; (iv) proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti, intendendosi come tali le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze passive iscritte alla lettera (B) dell'articolo 2425 del Codice Civile.

Ai fini dei precedenti paragrafi, PFN o Posizione Finanziaria Netta indica la somma algebrica di Alfa - Beta, dove (1) Alfa significa la somma delle voci di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, voce Attivo, lettera C, numero IV, sub 1), 2) e 3); e (2) Beta significa la somma delle voci di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, voce Passivo, lettera D, sub 1), 2), 3), 4) e 5). Il calcolo della Posizione Finanziaria Netta includerà inoltre (i) debiti residui in linea capitale relativi alle operazioni di leasing finanziari in essere, al fine di considerare gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei relativi contratti secondo la metodologia finanziaria prevista dal principio contabile internazionale IAS 17; (ii) debiti verso fornitori, limitatamente ai soli debiti scaduti da 90 giorni e ai debiti riscadenziati a seguito di accordi con controparte; (iii) debiti correlati a operazioni di investimento in immobilizzazioni materiali e/o immateriali, se di natura finanziaria; (iv) Debiti per imposte correnti al netto degli anticipi già versati, oltre ad eventuali debiti rateizzati anche se non scaduti e/o scaduti a qualsiasi titolo o natura, ad esempio con riferimento a debiti per imposte pregresse, per debiti verso dipendenti e debiti verso enti previdenziali (saranno considerati debito anche in caso di cambio di prassi usualmente applicata dalla Società intervenuto in corso d'anno), inclusivi di eventuali sanzioni e interessi; (v) eventuali debiti connessi ai costi straordinari e non ricorrenti considerati ai sensi della definizione dell'Ebitda Adjusted; (vi) fondo trattamento di fine rapporto ("TFR") nella misura del 50%; (vii) fondo trattamento di fine mandato ("TFM") nella misura del 100%; (viii) debiti verso Soci, Controllanti, Controllate, Collegate o Parti Correlate, al netto di eventuali crediti verso Soci, Controllanti, Controllate, Collegate o Parti Correlate; (ix) eventuali disponibilità liquide vincolate a qualsiasi

titolo o indisponibili (e.g. assegni bancari non prontamente liquidabili, cassa vincolata c/o terzi, carte di credito, fuel card, importi vincolati secondo termini e condizioni previste nei contratti di finanziamento bancari); (x) eventuali crediti commerciali ceduti con factoring pro-soluto; (xi) eventuali crediti d'imposta riferibili ad investimenti in immobilizzazioni materiali.

5.5 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

5.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

5.7 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

5.8 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("**EGM**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel Regolamento emanato da Borsa Italiana ("**Regolamento Emittenti EGM**").

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti, salvo quanto di seguito indicato. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-*duodecies*, D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**").

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III

COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-*bis*, del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria

relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione (“**Disciplina Richiamata**”).

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1 del TUF (“**Soglia OPA**”), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall’articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-*bis* del TUF oppure nell’ipotesi di cui all’articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

10.4 Sino alla data dell’Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, e fintanto che la società si qualifichi come PMI, l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L’applicazione dell’esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione o altre operazioni previste dalla normativa sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell’applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 La soglia di cui all’articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta ad una partecipazione che sia superiore al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o superiore al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.8 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell’offerta pubblica di acquisto precedente e il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell’offerta. Nel caso in cui, nell’ambito di tale offerta, siano offerti strumenti finanziari negoziati su un mercato di crescita per le PMI dell’Unione europea, il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto integralmente un corrispettivo in denaro.

10.9 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 106, comma 2-*bis* del TUF, l'obbligo di proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti non sussiste anche qualora i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta siano ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

10.10 Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.8 ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni o il diverso termine definito con il gestore del mercato, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del Consiglio di Amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-*ter*, Cod. Civ..

10.11 La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'Assemblea, per tale intendendosi il 90% del capitale sociale presente in Assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 11.4.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Avvenire" oppure il "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito *internet* della Società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

14.3 Fatti salvi i diversi *quorum* deliberativi previsti dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice-Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

18.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 2, TUF.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

19.4 Le liste con un numero di candidati uguale o superiore a 3 (tre) devono contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 2, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- b) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, *pro tempore* vigenti, ivi inclusi quelli di onorabilità, e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dello statuto sociale;
- c) il *curriculum vitae* dei candidati e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- d) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (b) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

19.11 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.12 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.13 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, o, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di un amministratore indipendente, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

19.19 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.20 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora richiesto da almeno 2 consiglieri, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica o messaggio di posta elettronica certificata, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere

identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

20.9 Le delibere del consiglio di amministrazione sulle materie di seguito riportate dovranno essere adottate a maggioranza e senza il voto contrario di anche solo uno degli amministratori indipendenti:

- (i) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione di importo, tra nominale e sovrapprezzo, ad una valorizzazione inferiore di oltre il 20% rispetto a quella risultante dalla media ponderata del prezzo ufficiale rilevato nei trenta giorni precedenti la data di adozione della delibera consiliare, salvo nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile;
- (ii) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale in opzione di importo, tra nominale e sovrapprezzo, ad una valorizzazione inferiore di oltre il 25% rispetto a quella risultante dalla media ponderata del prezzo ufficiale rilevato nei trenta giorni precedenti la data di adozione della delibera consiliare, salvo nei casi di cui agli artt.
- (iii) 2446 e 2447 del codice civile;
- (iv) proposta all'assemblea dei soci di operazioni di trasformazione, fusione, scissione, a condizione che si tratti di operazioni (a) non concluse con o tra società controllate dalla Società e (b) che non comportino un cambiamento sostanziale dell'oggetto sociale che dia luogo al diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile; e (c) che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società, intendendosi per tali quelle che comportino, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, (x) il superamento del valore di 3x del rapporto Posizione Finanziaria Netta /Ebitda Adjusted; e/o (y) operazioni di scissione non proporzionale; e/o (z) una riduzione pari almeno al 20% della differenza tra valore e costo della produzione, con solo riferimento alle ipotesi di fusione con società i cui ultimi due bilanci regolarmente approvati evidenzino un valore dei costi superiore a quello dei ricavi di oltre il 20%;
- (v) le delibere aventi ad oggetto le operazioni di dismissione di asset strategici, ritenendosi per strategici gli asset la cui dismissione comporti una riduzione maggiore o uguale al 20% (x) del totale delle attività e/o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato;
- (vi) le modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente un innalzamento della soglia per la presentazione delle liste da parte dei soci per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- (vii) la decisione di mettere in liquidazione la società, di nominare i liquidatori e il conferimento dei relativi poteri;
- (viii) l'introduzione di azioni a voto plurimo (in assenza del riconoscimento del diritto di recesso agli azionisti);
- (ix) (xi) le delibere (a) di espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per le delibere rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea delle controllate cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii), (iv) e (vi) che

precedono e (b) di competenza del Consiglio di Amministrazione delle società controllate (ove presenti), qualora tali delibere comportino il superamento delle soglie di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono;

- (x) deliberazione di trasferimento della sede legale della Società, salvo che tale trasferimento avvenga in un Comune situato in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- (xi) proposte all'assemblea dei soci relative all'autorizzazione alle acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti;
- (xii) le modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente la modifica o la rimozione delle previsioni che precedono.

Ai fini dei precedenti paragrafi, con EBITDA Adjusted si intende la somma algebrica delle componenti di seguito indicate ed identificabili negli schemi di conto economico previsti dall'art. 2425 del Codice Civile: (i) Differenza tra valore e costi della produzione (A - B); (ii) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (voce 10.a); (iii) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (voce 10.b); (iv) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce 10.c). Resta inteso che non sono ammessi e/o conteggiati nel computo dell'EBITDA adjusted (i) canoni di leasing di natura finanziaria contabilizzati nella voce "costi per godimento beni di terzi", al fine di considerare gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei relativi contratti secondo la metodologia finanziaria prevista dal principio contabile internazionale IAS 17; (ii) ricavi e costi non ricorrenti e/o non operativi (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: a) storno dei contributi contabilizzati nella voce A5 "Altri ricavi e proventi"; b) storno di proventi da locazione, prestazione di servizi e/o altri ricavi e proventi di natura straordinaria; c) storno delle consulenze legali e notarili, dei compensi per attività professionali straordinarie non ripetitive e/o qualsiasi altro costo sostenuto ai fini della quotazione; (iii) effetto netto dello storno delle sopravvenienze attive e passive contabilizzate, rispettivamente, nella voce A5 "Altri ricavi e proventi" e nella voce B14 "Oneri diversi di gestione"; (iv) proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti, intendendosi come tali le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze passive iscritte alla lettera (B) dell'articolo 2425 del Codice Civile.

Ai fini dei precedenti paragrafi, PFN o Posizione Finanziaria Netta indica la somma algebrica di Alfa - Beta, dove (1) Alfa significa la somma delle voci di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, voce Attivo, lettera C, numero IV, sub 1), 2) e 3); e (2) Beta significa la somma delle voci di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, voce Passivo, lettera D, sub 1), 2), 3), 4) e 5). Il calcolo della Posizione Finanziaria Netta includerà inoltre (i) debiti residui in linea capitale relativi alle operazioni di leasing finanziari in essere, al fine di considerare gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei relativi contratti secondo la metodologia finanziaria prevista dal principio contabile internazionale IAS 17; (ii) debiti verso fornitori, limitatamente ai soli debiti scaduti da 90 giorni e ai debiti riscadenziati a seguito di accordi con controparte; (iii) debiti correlati a operazioni di investimento in immobilizzazioni materiali e/o immateriali, se di natura finanziaria; (iv) Debiti per imposte correnti al netto degli anticipi già versati, oltre ad eventuali debiti rateizzati anche se non scaduti e/o scaduti a qualsiasi titolo o natura, ad esempio con riferimento a debiti per imposte pregresse, per debiti verso dipendenti e debiti verso enti previdenziali (saranno considerati debito anche in caso di cambio di prassi usualmente applicata dalla Società intervenuto in corso d'anno), inclusivi di eventuali sanzioni e interessi; (v) eventuali debiti connessi ai costi straordinari e non ricorrenti considerati ai sensi della definizione dell'Ebitda Adjusted; (vi) fondo trattamento di fine rapporto ("TFR") nella misura del 50%; (vii) fondo trattamento di fine mandato ("TFM") nella misura del 100%; (viii) debiti verso Soci, Controllanti, Controllate, Collegate o Parti Correlate, al netto di eventuali crediti verso Soci, Controllanti, Controllate, Collegate o Parti Correlate; (ix) eventuali disponibilità liquide vincolate a qualsiasi titolo o indisponibili (e.g. assegni bancari non prontamente liquidabili, cassa vincolata c/o terzi, carte di credito, fuel card, importi vincolati secondo termini e condizioni previste nei contratti di finanziamento bancari); (x) eventuali crediti commerciali ceduti con factoring pro-soluto; (xi) eventuali crediti d'imposta riferibili ad investimenti in immobilizzazioni materiali.

20.10 Il precedente paragrafo 20.9 troverà applicazione a condizione che e, fino a quando, congiuntamente, (i) almeno uno degli amministratori indipendenti in carica sia stato indicato da un azionista che sia un soggetto, ente o società controllato, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 e comma 2, del codice civile, da una o più amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("**Investitore Pubblico**"), anche attraverso la presentazione di un'apposita lista presentata singolarmente ovvero congiuntamente ad uno o più altri azionisti della Società, e (ii) l'Investitore Pubblico che alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan detenga una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società mantenga una partecipazione almeno pari al 3% del capitale sociale della Società.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381-*bis* Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vicepresidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ..

25.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 2, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché, infine, le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26 – Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- b) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica dalla normativa, anche regolamentare, e dallo statuto sociale, *pro tempore* vigenti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi;

- c) il *curriculum vitae* dei candidati e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- d) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.9 Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.10 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.11 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.12 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

26.13 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.14 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.15 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.16 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea ovvero, se non presente, il sindaco supplente in ordine di età. In ogni altro caso, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

26.17 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.18 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.19 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.20 L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente e a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Articolo 28 - Operazioni con Parti Correlate

28.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati e quant'altro si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 29 - Esercizi sociali e bilancio

29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.